
Ottobre
2022

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
8

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE	3
CORTE COSTITUZIONALE	3
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	3
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	3
CORTE D'APPELLO PERUGIA	5
CODICE PROCEDURA PENALE	5
ATTI E PROVVEDIMENTI	5
NULLITÀ	5
PROVE	6
IMPUGNAZIONI.....	7
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE	8
CODICE PENALE	9
ELEMENTO SOGGETTIVO	9
PENA	9
CIRCOSTANZE DEL REATO	10
REATI CONTRO LA PA.....	10
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	10
REATI CONTRO LA PERSONA	11
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	12
REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	13
LEGISLAZIONE SPECIALE	13
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	14

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. n. 205 del 06/07/2022 - deposito 15/09/2022.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 36754 ud. 14/07/2022 - deposito 28/07/2022.

La persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l'ordinanza che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, disponga la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciute dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., ma può chiedere al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., di proporre impugnazione.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. I, sentenza n. 00538 ud. 14/09/2022 - deposito 12/01/2022.

Nel delitto di bancarotta per distrazione è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo quando in sede di giudizio rescissorio a seguito di una nuova valutazione compiuta allo stato degli atti del procedimento cautelare, adeguata anche della base fattuale del caso concreto emerga la prova della distrazione per la manifesta incongruità del compenso previsto e assicurato al professionista da parte degli amministratori della società fallita, indice questo della frodolenza rilevante per la prova della distrazione, in quanto la manifesta incongruità del compenso assicurato al professionista rispetto alle tariffe professionali è stata ritenuta connotata dalla valenza sintomatica di strumento di copertura formale alla corrispondente distrazione delle risorse sottratte alla garanzia creditoria; elementi questi che giustificano la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

Cass. Pen. sez. II, sentenza n. 26238 ud. 22/03/2022 - deposito 7/07/2022.

In tema di responsabilità da reato degli enti l'ente è destinatario degli avvisi ex art. 360, comma 1, c.p.p. nelle ipotesi di accertamenti non ripetibili disposti dal P.m., autonomamente responsabile rispetto alle persone fisiche indagate; tuttavia a norma dell'art. 35 e 36 co. 2 del D.lgs. n. 231/2001 l'attivazione delle garanzie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.p. postula che, all'atto del conferimento dell'incarico per l'espletamento delle attività irripetibili, l'ente fosse in concreto indagato per gli illeciti amministrativi oggetto di provvisoria incolpazione, status che richiede l'avvenuta esecuzione da parte del P.m. degli adempimenti previsti dall'art. 55 D.lgs. 231/2001, ovvero l'annotazione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. degli elementi identificativi dell'ente unitamente alle generalità del legale rappresentante e del reato da cui dipende l'illecito, annotazione ostensibili negli stessi termini previsti per gli indagati persone fisiche.

Cass. Pen. sez. IV, sentenza n. 28435 ud. 25/05/2022 - deposito 20/07/2022.

Non può escludersi l'esistenza della *suitas* della condotta allorquando l'imputato, affetto da patologie epilettiche, abbia piena cognizione della patologia da cui è affetto e che la stessa comporti episodi di perdita di coscienza, configurandosi così una responsabilità in termini di colpa cosciente dell'evento lesivo verificatosi, in quanto l'agente, consapevole della sua malattia, avrebbe dovuto prevedere in concreto la possibilità di cagionare l'evento, e ciononostante abbia agito nell'erroneo convincimento di poterlo evitare.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE PROCEDURA PENALE

ATTI E PROVVEDIMENTI

Corte d'Appello, sentenza n. 693/2022 - ud. 20/06/2022 - deposito 08/09/2022

Il termine di prescrizione per il delitto di stalking, reato abituale, decorre dal compimento dell'ultimo atto anti giuridico in quanto il momento di consumazione delittuosa coincide con la cessazione dell'abitudine. Nella specie il Giudice di primo grado, con statuizione neppure censurata, aveva ritenuto che l'imputato avesse commesso un unico reato di stalking a fronte delle due imputazioni oggetto di due distinti decreti ex art. 429 c.p.p., risultando così la condotta protrattasi fino al 2014 ossia fino al momento in cui lo stesso è stato arrestato con la conseguenza che il delitto in oggetto non risultava ancora prescritto.

Corte d'Appello, sentenza n. 575/2022 - ud. 20/05/2022 - deposito 05/09/2022

Il reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 costituisce un reato permanente che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale e la condotta punibile perdura sino a quando non sia spirato il termine di decadenza per l'accertamento. Nella fattispecie in esame il Tribunale aveva emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 10 Dlgs. 74/2000 ascritto all'imputato calcolando il termine di prescrizione a decorrere dalla data del fatto, tuttavia rilevava il P.g. che il termine di prescrizione decorreva non dalla data del fatto ma dalla data dell'accertamento fiscale, cosicché esso doveva ritenersi non ancora spirato.

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 729/2022 - ud. 24/06/2022 - deposito 21/09/2022

E' affetta da nullità assoluta o intermedia la sentenza di condanna di primo grado, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, allorché il giudice non disponga il rinvio dell'udienza su istanza del difensore dichiarativa dell'adesione all'iniziativa di astensione legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, in quanto il diritto di difesa va comunque garantito ancorché la pronuncia di condanna sia pronunciata in udienza camerale per rito abbreviato. Nella specie l'imputato lamentava la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in quanto il Tribunale aveva disatteso la richiesta di rinvio del difensore per adesione all'astensione indetta dalle Camere penali.

Corte d'Appello, sentenza n. 681/2022 - ud. 17/06/2022 - deposito 07/09/2022

E' affetto da nullità l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il successivo decreto che ha disposto l'udienza preliminare quando tali atti non siano stati tradotti nella lingua d'origine dell'imputato, unica lingua da questi conosciuta, così da determinare conseguentemente la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza stessa. Nel caso di specie l'avviso di conclusione delle indagini

preliminari non era stato tradotto nella lingua di origine dell'imputata, benchè la mancata conoscenza della lingua italiana da parte di quest'ultima aveva trovato significativo riconoscimento già durante la fase delle indagini preliminari in virtù della avvenuta integrale traduzione in lingua spagnola dell'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio, nonché, ulteriormente, per effetto della costante assistenza di un interprete in lingua spagnola all'udienza camerale, e ancor prima dalla traduzione in lingua spagnola sia della comunicazione ex art. 293 c.p.p. che di tutta l'ordinanza di custodia cautelare sull'assunto che l'imputata aveva difficoltà nel parlare e comprendere la lingua italiana.

Corte d'Appello, sentenza n. 590/2022 - ud. 23/05/2022 - deposito 05/09/2022

La trasformazione radicale degli elementi della fattispecie contestata non integra un'ipotesi di errore materiale della sentenza ma di fatto nuovo il quale implica la necessità di un termine di difesa a favore dell'imputato, pena la violazione delle garanzie del contraddittorio. Nella fattispecie il decreto penale di condanna recava l'imputazione a carico dell'imputato quale rappresentante di una società con cui non aveva avuto alcun tipo di rapporto, pertanto si era proceduto, in sede di istruttoria dibattimentale, alla rettifica del capo di imputazione con l'indicazione della ditta di cui l'imputato era l'effettivo titolare, qualificando l'errore sull'imputazione in termini di errore materiale, tuttavia rilevava il Collegio che non si trattava di un errore materiale ma di una disarmonia genetica sostanziale dell'azione penale che aveva inciso sul diritto di difesa dell'imputato, vulnus sostanziale che si estendeva a tutti gli atti successivi sino alla gravata sentenza che veniva dichiarata nulla.

Corte d'Appello, ordinanza n. 264/2022 - deposito 01/09/2022

Va dichiarato inammissibile l'appello che, a fronte di una condanna in primo grado fondata sulle dichiarazioni rese da un teste di p.g., intervenuto sul luogo ove l'imputato si era reso unico responsabile del sinistro stradale, manifestandosi poi in chiaro stato di ebbrezza alcolica, e sull'esito degli accertamenti del tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, non si confronti in alcun modo con tali risultanze, ma lamenti in termini intrinsecamente generici l'insufficienza del materiale probatorio e richiami principi validi per qualsiasi vicenda processuale, senza alcuna indicazione delle ragioni in base alle quali dovrebbe ritenersi che gli stessi, nel caso concreto, non sarebbero stati rispettati. Né la pur subordinata richiesta di concessione delle attenuanti generiche (negate per i precedenti, plurimi e specifici) reca l'illustrazione dei motivi che ne dovrebbero fondare il riconoscimento o spiega perché l'imputato meriterebbe un trattamento sanzionatorio di minor rigore.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n.3/2022 - ud. 19/05/2022 - deposito 05/08/2022.

Non può essere accolta l'impugnazione del PM che si limiti a riproporre una diversa valutazione della provvista probatoria senza correlazione alcuna con l'analitica motivazione spesa dal primo giudice, con l'effetto di far risaltare altresì la totale assenza di argomenti dirimenti tali da far emergere eventuali illogicità della sentenza assolutoria.

Nella fattispecie i giudici del gravame con riferimento alle specifiche censure svolte nei motivi di appello da parte dell'accusa hanno rilevato l'assenza di nuovi elementi indiziari in termini di prova

specificata a carico degli correi, imputati per omicidio, in quanto non emergevano elementi tali da riferire il delitto commesso agli odierni appellanti a causa delle perizie foniche e trascrittive espletate sulle intercettazioni disponibili agli atti che hanno evidenziato, da un lato ricorrenti e insuperabili limiti di semplice percezione fonica di alcune delle stesse e, dall'altro, comunque la loro nulla rilevanza in termini di prova generica e specifica nei confronti di alcuno degli imputati per i quali è stato proposto il gravame.

Corte d'Appello, sentenza n.857/2022 - ud. 11/07/2022 - deposito 16/08/2022.

Non può pervenirsi alla condanna dell'imputato quando, sulla base delle risultanze istruttorie, si giunga a ritenere che il reo non sia l'esecutore materiale della condotta illecita. Nella specie l'imputato era stato condannato per il delitto di cui all'art. 615 ter c.p. per essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico di Poste italiane e aver effettuato operazioni di bonifico a carico della carta ricaricabile intestata ad un terzo soggetto in favore del gioco Eurobet sul presupposto che egli avesse vinto contro l'utilizzatore del conto gioco ove era confluito il denaro del terzo per essere stato da questi favorito ed anche per il fatto che Snai aveva segnalato l'imputato per comportamento anomalo di gioco; tuttavia tali circostanze non costituiscono prova certa della colpevolezza dell'imputato in quanto il conto sul quale erano confluiti gli illeciti prelevamenti effettuati dalla carta ricaricabile non risultava intestato all'imputato ed inoltre non vi era alcuna prova del fatto che delle vincite riportate contro l'utilizzatore del conto gioco l'imputato sia stato pure volontariamente da questi favorito.

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza n. 31/2022 - ud. 25/08/2022 - deposito 01/09/2022.

L'imputato che sia a conoscenza del procedimento ha l'onere di presentare istanza di rescissione del giudicato non oltre trenta giorni così come imposto dall'art. 629 bis c.p.p., termine che decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare l'impugnazione straordinaria in caso di particolare complessità della vicenda processuale. Nella specie l'imputato era a conoscenza della condanna a seguito dell'emissione di un provvedimento di cumulo del Procuratore generale in sede in quanto dal carteggio emergeva la nomina del legale di fiducia delegato dall'imputato stesso a richiedere gli atti del processo inerente a tale sentenza irrevocabile di condanna.

Corte d'Appello, ordinanza n. 20/2022 - ud. 04/08/2022 - deposito 01/09/2022.

Non è ammessa la revisione della sentenza di condanna quando il contrasto di giudicati non ha ad oggetto fatti storici diversi, presi in considerazione per la ricostruzione del fatto reato, ma valutazioni diverse dei medesimi fatti tali da dimostrare la penale responsabilità degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio. Nella specie l'imputato aveva proposto richiesta di revisione di sentenza di patteggiamento relativa al reato di cui all'art. 353 c.p., commesso in concorso, cui era seguita la sentenza assolutoria nei confronti di altri coimputati per il medesimo fatto, tuttavia dalla totalità del materiale probatorio utilizzato dalla sentenza di assoluzione nei confronti dei concorrenti nel reato e

di cui il richiedente era a conoscenza, emergeva l'esistenza di accordi corruttivi tra tutti i protagonisti dei singoli episodi al fine di turbare le singole gare che non erano stati contestati dall'imputato con la richiesta di cui all'art 444 c.p.p.

Corte d'Appello, ordinanza n. 573/2022 - ud. 20/05/2022 - deposito 29/08/2022.

Deve ritenersi attendibile il narrato della persona offesa con riguardo ai fatti narrati ancorchè questo, appaia incerto in alcuni punti in considerazione dei limiti derivanti dalla formazione culturale della vittima ovvero dall'appartenenza della stessa ad un paese straniero nel quale il rapporto matrimoniale viene basato su un piano completamente diverso rispetto a quello della piena reciprocità di diritti e doveri tra coniugi. Nella specie le vittima di nazionalità pakistana riferiva, durante l'esame, che l'imputato le aveva inferto un colpo al viso lanciandole una scarpa e causandole lesioni personali, debitamente refertate, tuttavia il suo narrato appariva a tratti non genuino, ma comunque attendibile a causa delle remore da costei mostrate nel denunciare l'imputato a fronte dei propri timori e delle minacce ricevute a fronte dell'impostazione del loro rapporto in termini di sprezzante superiorità dell'uomo nei confronti della donna.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 59/2022 - ud. 01/06/2022 - deposito 13/09/2022.

L'intervenuta sentenza di assoluzione dell'imputato da alcuni reati originariamente ascrittigli con formula "perché il fatto non sussiste" integra soltanto un astratto presupposto per l'accoglimento della domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. correlata al periodo di custodia cautelare sofferta dall'istante in quanto, in concreto, la fondatezza della domanda non risulta sufficientemente dimostrata dal ricorrente per due ordini di ragioni: in primo luogo a causa della oggettiva ravvisabilità di condotte del prevenuto da ritenersi ex ante sufficientemente coerenti con le ipotesi accusatorie a suo carico e in secondo luogo dal rilievo che in sede di udienza preliminare era stata emessa nei confronti dell'istante sentenza di non doversi procedere per prescrizione di alcuni fatti di reato ad esso addebitati. Nella specie dai brani degli interrogatori resi dell'imputato emergeva un ampio quadro indiziario a carico del primo da cui si desumeva l'avvenuta esplicazione da parte di questo di ruoli esecutivi, non occasionali, di ricezione e gestione di ragazze straniere al fine dello svolgimento di prestazioni sessuali a pagamento, elementi indiziari che ricevevano riscontro dalla non piena esaustività delle spiegazioni fornite dall'indagato negli interrogatori stessi, le quali giustificavano la scelta del Gip di rigettare l'istanza di sostituzione/revoca della misura cautelare in carcere nonché quella del giudice di merito di ritenere i fatti di reato contestati insussistenti da imporre un proscioglimento di pieno merito nei propri confronti.

Corte d'Appello, ordinanza n. 58/2022 - ud. 01/06/2022 - deposito 14/09/2022.

L'intervenuta sentenza di assoluzione dell'imputato da alcuni reati originariamente ascrittigli con formula "perché il fatto non sussiste" integra soltanto un astratto presupposto per l'accoglimento della domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. correlata al periodo di custodia cautelare sofferta dall'istante in quanto, in concreto, la fondatezza della domanda non risulta sufficientemente dimostrata dal ricorrente per due ordini di ragioni: in primo luogo a causa della oggettiva ravvisabilità di condotte del prevenuto da ritenersi ex ante sufficientemente coerenti con le ipotesi accusatorie a

suo carico e in secondo luogo dal rilievo che in sede di udienza preliminare era stata emessa nei confronti dell'istante sentenza di non doversi procedere per prescrizione di alcuni fatti di reato ad esso addebitati. Nella fattispecie l'indagato nell'interrogatorio di garanzia non aveva fornito al Gip spiegazioni esaustive e pertanto l'irrogazione della misura custodiale era stata cagionata dalla propria condotta colposa in relazione al quadro probatorio sotteso all'intera vicenda dalla quale emergeva un suo ruolo di spicco all'interno di una organizzazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione ed, inoltre, i fatti di reato a costui contestati non erano stato ritenuti insussistenti da imporre un proscioglimento di pieno merito.

CODICE PENALE

ELEMENTO SOGGETTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 639/2022 - Ud. 08/06/2022 - deposito 16/08/2022.

Rispondono del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 in relazione all'art. 223 e all'art. 219 L.F. gli imputati che in concorso tra loro quali amministratore delegato, quale consigliere e quale procuratore della società e successivamente amministratore di fatto compiano fatti di bancarotte mediante la distrazione di somme di denaro, omissione delle scritture contabili, nonché atti di bancarotta preferenziale, senza che emerga un profilo di estraneità degli stessi con riguardo ai fatti contestati. Nella specie gli imputati non contestavano la materialità dei fatti, pienamente dimostrati in virtù delle relazioni del curatore e dalle testimonianze assunte, quanto la riferibilità di tali fatti ad ognuno di loro, tuttavia i giudici d'Appello ravvisavano l'esistenza dell'elemento soggettivo quanto meno nella forma del dolo eventuale poiché ognuno dei concorrenti era consapevole dei poteri e doveri rispetto alla società soprattutto per la carica ricoperta e pertanto li riteneva responsabili in concorso tra loro per i fatti di reato a loro ascritti.

Corte d'Appello, sentenza n. 622/2022 - Ud. 31/05/2022 - deposito 22/08/2022.

Non è connotato da colpa il comportamento dell'imputato nell'ipotesi del delitto di cui all'art. 449 c.p. che sia consistito in una condotta prudente e diligente per aver lo stesso adottato tutte le cautele previste con riguardo alla attività posta in essere. Nella specie l'imputato aveva bruciato dei residui vegetali e per l'improvviso levarsi del vento si era verificato un incendio, tuttavia contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado le folate di vento erano circostanze non prevedibili dall'imputato il quale aveva iniziato a bruciare i vegetali di primo mattino quando non vi era effettivamente vento e aveva nondimeno prudentemente posto in essere due mucchi separati dei residui da bruciare nonché predisposto un tubo collegato ad una cisterna contenente moltissimi litri d'acqua per intervenire prontamente ove fosse insorto un qualche problema.

PENA

Corte d'Appello, ordinanza n. 11/2022 - ud. 02/09/2022 - deposito 02/08/2022

E' ammissibile la richiesta *ex art. 671 c.p.p.* presentata nell'interesse dell'imputato soltanto quando il giudice dell'esecuzione ravvisi l'esistenza di una identità del disegno criminoso soltanto con riguardo a fatti oggetto di distinte sentenze di condanna frutto di autonomi giudizi in sede di cognizione. Nel caso in esame l'imputato aveva chiesto la continuazione tra plurimi episodi criminali in relazione a

più fatti di rapina aggravata rispetto ai quali il giudice della cognizione aveva escluso l'identità del disegno criminoso, pertanto il giudice dell'esecuzione non aveva potuto riconoscere un identico e unitario disegno criminoso tra i vari episodi in quanto l'applicazione della disciplina del reato continuato o del concorso formale di reati ha riguardo solo a fatti oggetto di distinte sentenze di condanna.

CIRCOSTANZE DEL REATO

Corte d'Appello, sentenza n. 580/2022 - ud. 23/05/2022 - deposito 09/08/2022

Non può riconoscersi la circostanza aggravante della recidiva reiterata quando i precedenti dell'imputato siano talmente risalenti nel tempo cosicché non può ritenersi che la condotta addebitata al primo nel procedimento in oggetto sia espressione di una sua più accentuata pericolosità alla luce dei presupposti individuati dalla Suprema Corte costituiti dalla natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono segno, della qualità dei comportamenti, del grado di colpevolezza, del margine di offensività delle condotte e della distanza temporale tra i precedenti reati e il nuovo episodio delittuoso. Nella specie l'imputato era stato condannato per due reati risalenti agli anni 2002 e 2003 mentre il reato oggetto di attuale contestazione era stato commesso nel 2018, pertanto la Corte d'Appello riteneva che la reiterazione dell'illecito non fosse sintomo di una rafforzata pericolosità del reo.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 710/2022 - ud. 21/06/2022 - deposito 08/09/2022

Integra il reato di cui all'art. 323 c.p. e di cui all'art. 353 c.p. la condotta dei pubblici ufficiali che, attraverso una delibera, abbiano proceduto alla assegnazione diretta di due lotti di terreno senza aver pubblicato un nuovo avviso di asta procurando così intenzionalmente un ingiusto vantaggio all'aggiudicatario e danneggiando gli ulteriori potenziali acquirenti e che abbiano turbato o impedito, con tale mezzo fraudolento, l'asta pubblica avente ad oggetto la lottizzazione di siffatti terreni. Nella fattispecie i concorrenti, pubblici ufficiali, non avevano indetto gara pubblica per l'assegnazione di terreni da edificare in modo da contravvenire alla normativa riguardante le aste pubbliche disposte dai Comuni e alla legge di contabilità dello Stato che prevedeva, a sua volta, la pubblicazione del bando di gara ed, inoltre, avevano proceduto ad assegnare una superficie diversa da quella aggiudicata affidando direttamente ulteriori lotti alla aggiudicataria senza aver previamente pubblicato un nuovo e diverso avviso d'asta, così da impedire ai potenziali interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo e, quindi, pregiudicando l'effettività della libera concorrenza.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 731/2022 - ud. 24/06/2022 - deposito 15/09/2022

Risponde del delitto di cui all'art. 572 c.p. l'imputato che reiteratamente ponga in essere condotte di sopraffazione nei confronti della propria moglie consistite in aggressioni fisiche e verbali nonché in vessazioni continue seppure si tratti di condotte avvenute nel corso di liti familiari. Nella specie gli apporti dichiarativi e documentali acquisiti, in particolare le dichiarazioni attendibili della persona offesa, evidenziavano il realizzarsi da parte dell'imputato di atti di totale disprezzo della persona offesa estrinsecatisi in violenze fisiche e ripetute offese verbali in risposta alla volontà della donna di volersi separare dall'imputato allorché era venuta a conoscenza di un precedente matrimonio contratto da quest'ultimo all'estero con un'altra donna.

Corte d'Appello, sentenza n. 728/2022 - ud. 24/06/2022 - deposito 15/09/2022

Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti di natura vessatoria, delittuosi o meno, che abbiano determinato sofferenze fisiche e morali, realizzati in momenti successivi e non rilevando neppure, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità. Nella specie dalla complessiva provvista probatoria ed in particolare dalle dichiarazioni della persona offesa, giudicate pienamente attendibili in quanto corredate da riscontri esterni e da prove documentali, emergeva che l'imputato aveva imposto alla vittima un regime di vita intollerabile caratterizzato da liti continue che sfociavano in minacce di morte e in violente aggressioni fisiche tali da far sì che la persona offesa, in stato interessante, fosse costretta a recarsi più volte in ospedale per ricevere cure, circostanze che avevano condotto la donna a interrompere la relazione nonostante vi fosse stato un tentativo di riavvicinamento all'imputato per un breve periodo temporale.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 891/2022 - ud. 15/07/2022 - deposito 10/09/2022

Non risponde del delitto di atti persecutori l'imputato che ponga in essere singoli e sporadici episodi distanziati nel tempo e per lo più aventi ad oggetto aspre divergenze sulle modalità educative dei figli minori, i quali non provochino uno stato di apprezzabile ansia e paura nella persona offesa. Nella specie, dall'esame delle risultanze istruttorie, si rilevava che l'imputato, a seguito della separazione dalla moglie, aveva cercato di avere contatti telefonici con quest'ultima tramite soprattutto messaggistica al fine di conoscere le attività quotidiane dei figli e, tramite l'interposta persona dei figli stessi, aveva indirizzato alla ex moglie minacce relativamente ad aspetti della separazione in corso; tuttavia emergeva che siffatti episodi non integravano condotte di carattere persecutorio trattandosi di episodi alquanto incerti e che comunque si erano verificati in un periodo di tempo ridottissimo di alcuni giorni, così da non aver causato alcuno stato di ansia e di paura nella vittima che anzi aveva deciso di rimettere la querela nei confronti dell'imputato, prova questa di una sicura interruzione della condotta eventualmente persecutoria da parte di questo.

Corte d'Appello, sentenza n. 733/2022 - ud. 24/06/2022 - deposito 21/09/2022

Risponde del delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di strumenti atti ad offendere colui che utilizzi un'arma impropria al fine di provocare lesioni personali alla vittima e non per difendersi. Nel caso di specie l'imputato colpiva ripetutamente con un pezzo di ferro la moglie alla testa sino a

cagionarle lesioni che venivano poi refertate, mezzo che aveva certamente per morfologia e consistenza le caratteristiche necessarie e sufficienti ad integrare una vera e propria arma impropria e, quindi, a rendere il delitto di cui all'art. 582 c.p. procedibile d'ufficio.

Corte d'Appello, sentenza n. 704/2022 - ud. 20/06/2022 - deposito 08/09/2022

Integra il delitto di lesioni aggravate e di minaccia la condotta dell'imputato che, durante una lite familiare, percuota la compagna convivente cagionandole lesioni personali alla presenza della figlia minore della donna, nonché minacci di morte la stessa benchè in un contesto endofamiliare caratterizzato da continue liti. Nella specie, sulla base delle dichiarazioni testimoniali era emerso che gli operanti, intervenuti nell'immediatezza del fatto, avevano trovato la donna in strada in visibile stato di spavento insieme alla figlia minore mentre l'imputato continuava a minacciarla anche in presenza dei militi che erano costretti a fraporsi tra il questo e la donna; gli operanti, inoltre, notavano la presenza di segni di precedenti aggressioni sul corpo della vittima, i cui esiti esteriori erano ben evidenti ed erano stati accertati anche mediante documentazione medica.

Corte d'Appello, sentenza n. 564/2022 - ud. 20/05/2022 - deposito 29/08/2022

Integra il delitto di atti persecutori la condotta residua che si collochi come segmento a sé stante, ma che lungi da integrare un unico e occasionale episodio assuma i caratteri di sistematica ingravescente persecuzione in danno della persona offesa. Nella specie l'imputato era stato condannato per il delitto di atti persecutori per aver posto in essere condotte di ingiuria e minaccia nei confronti del coniuge e dei tre figli nonché dei vicini di casa, tali condotte erano consistite in tre segmenti distinti l'ultimo dei quali nonostante avesse carattere di residualità rispetto agli altri due era, per la sua gravità e per gli effetti destabilizzanti che aveva avuto sulla vittima, tale da integrare l'abitudine della condotta, presupposto necessario per la sussistenza del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.

Corte d'Appello, sentenza n. 364/2022 - ud. 25/03/2022 - deposito 01/08/2022

Risponde di omicidio colposo l'imputato che, titolare di una struttura ricettiva ometta per colpa di predisporre misure di sicurezza e di prevenzione di una fonte di pericolo così da disattendere gli obblighi di controllo su di esso gravanti quale titolare di una posizione di controllo su tale fonte nonché di garanzia verso coloro che vi accedevano. Nella specie l'imputato, titolare di una piscina, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di atti normativi non provvedeva a rendere visibile il regolamento dell'uso della vasca, a predisporre un servizio di permanenza fissa a bordo vasca per assistere i bagnanti, ad apporre marcatori di profondità ad evitare il pericolo di annegamento e ad inibire l'accesso alla piscina in orari non consentiti così da causare la morte per annegamento della vittima, affetta da evidenti deficit psichici e non pienamente autosufficiente, condizione questa tale da implicare l'assunzione anche di fatto di obblighi di garanzia nei propri confronti da parte del primo.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 852/2022 - ud. 11/07/2022 - deposito 29/08/2022

Risponde del delitto di estorsione e di accesso abusivo a sistema informatico l'imputato che, con distinte condotte in esecuzione di un medesimo disegno, dopo essersi introdotto abusivamente all'interno dell'account privato della vittima, ivi mantenendosi contro la volontà della stessa e

danneggiandone temporaneamente il funzionamento, minacci di divulgare materiale fotografico e conversazioni private di contenuto intimo della stessa e la costringa ad effettuare un accredito di denaro nei suoi confronti, procurandosi un ingiusto vantaggio con relativo danno. Nella specie, dalle dichiarazioni attendibili della persona offesa emergeva che l'imputato, a seguito della scelta della vittima di interrompere un rapporto amichevole e intimo avvenuto mediante chat, si introduceva nel proprio account personale e, sebbene non autorizzato, si impossessava di foto intime della stessa minacciandola di pubblicarle se quest'ultima non gli avesse consegnato una somma di denaro.

REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Corte d'Appello, sentenza n. 594/2022 - ud. 24/05/2022 - deposito 16/08/2022.

E' responsabile del reato di cui all'art. 368 c.p. l'imputato che mediante l'invio di una missiva alla vittima la incolpi falsamente di un reato pur sapendola innocente. Nel caso di specie l'imputato, detenuto, aveva inviato una lettera all'indirizzo di un magistrato presso la Procura della Repubblica dove questo esercitava le sue funzioni con la quale lo accusava falsamente di aver condotto l'interrogatorio su sua delega e di avergli estorto dichiarazioni con minacce riguardanti il suo *status libertatis*, nonché di averlo convinto a rendere false dichiarazioni con promesse di vantaggi, siffatte dichiarazioni erano tali da assumere il carattere di serietà e di lesione della reputazione della vittima in quanto contenute in una lettera indirizzata ad un ufficio giudiziario dal contenuto circostanziato in cui si denunciavano fatti di reato e pertanto erano idonee a far sì che fosse esercitata l'azione penale contro il reo.

LEGISLAZIONE SPECIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 632/2022 - ud. 07/06/2022 - deposito 29/08/2022

Sussiste il delitto di bancarotta anche allorquando l'agente non abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa né che abbia agito allo scopo di recare un concreto pregiudizio ai creditori. Nel caso di specie gli imputati, rispettivamente titolare dell'impresa individuale e amministratore di fatto della stessa, in concorso tra loro avevano distratto beni dell'impresa stessa e realizzato minusvalenze con corrispondente compromissione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, così come documentato nella relazione peritale, nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento della prima tenuto conto dell'anno di acquisto del bene, del costo storico e del valore residuo dei beni facenti parte del patrimonio dell'impresa stessa.

Corte d'Appello, sentenza n. 575/2022 - ud. 20/05/2022 - deposito 05/09/2022

Integra il delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 la condotta dell'imputato che, quale titolare di una ditta individuale al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occulti scritture contabili obbligatorie ritenendosi sussistente anche l'elemento soggettivo del reato in questione poiché appartiene al novero delle ordinarie cognizioni dell'imprenditore medio la consapevolezza del fatto che, per poter legittimamente operare, qualunque ditta esercente attività commerciale deve istituire, mantenere e conservare tutta la documentazione afferente al movimento degli affari sia a fini strettamente economico patrimoniali, sia al fine di curare, a tempo debito, tutti i prescritti adempimenti fiscali. Nella fattispecie l'imputata, a seguito della richiesta dei militari, non aveva

provveduto ad esibire la documentazione richiesta e aveva successivamente presentato dichiarazioni avvalendosi di costi apparentemente portati da fatture inesistenti, circostanze dalle quali poteva desumersi la condotta di intenzionale occultamento di tali documenti al fine di rendere impossibile la ricostruzione ex post dell'effettiva redditività della Ditta.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ordinanza n. 1068/2022 - ud. 09/06/2022 - deposito 08/09/2022

Deve essere accolto il reclamo ex art. 35 L. 26 luglio 1975, n. 354 proposto dall'Amministrazione penitenziaria quando l'inserimento del detenuto, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 bis o.p., in una struttura logistica più ristretta e più facilmente controllabile, che comporti la sottoposizione ad un regime penitenziario differenziato, trova ragione in particolari esigenze di sicurezza determinate dal profilo di pericolosità qualificata di cui è portatore il detenuto. Nella specie, il detenuto lamentava un trattamento deteriore rispetto a quello degli altri detenuti a causa del mancato accesso ad una grande area denominata "campo sportivo", tuttavia l'Amministrazione rilevava che nei confronti del reclamante non era imposto un trattamento deteriore rispetto a quello praticato nei confronti della restante popolazione carceraria, con l'unica eccezione della possibilità di fruizione dell'area denominata campo sportivo per l'accesso alla quale è necessario attraversare un camminamento che confina con altre aree di passeggio delle sezioni 41 bis sul quale si affacciano alcune camere detentive, circostanze idonee a vanificare l'obiettivo di isolamento del detenuto perseguito dalla Amministrazione.

Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ordinanza n. 1066/2022 - ud. 09/06/2022 - deposito 08/09/2022

Deve essere rigettata la richiesta di accertamento incidentale della collaborazione con la giustizia nelle forme della collaborazione impossibile o inesigibile avanzata dal condannato quando non sussistano le condizioni richieste per superare la preclusione normativa di cui all'art. 4 bis ord. pen., residuando profili attinenti ai fatti criminosi oggetto dei procedimenti di cognizione che non sono stati completamente provati e/o sufficientemente esplorati, suscettibili di essere utilmente approfonditi con il contributo conoscitivo del condannato. Nella specie il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di permesso premio avanzata dal condannato in quanto dalle motivazioni delle sentenze acquisite e dalle circostanze evidenziate si rilevava l'assenza del requisito della collaborazione impossibile o inesigibile ex art. 58 ter ord. pen in quanto il condannato, nonostante fosse in possesso di conoscenze e informazioni che avrebbero portato a individuare tutti gli esponenti del sodalizio di cui lo stesso faceva parte anche relativi a soggetti appartenenti alle istituzioni che hanno avuto un ruolo come il suo all'interno del clan, non forniva elementi utili e concreti al fine di chiarire pienamente i fatti per i quali sono intervenute le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

